



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405
C.F. 82003830021 info@unionemontanavalsesia.it www.unionemontanavalsesia.it

AVVISO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Viste:

- le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021;
- la Delibera di Giunta n. 61 del 16.06.2021

RENDE NOTO

che è stata disposta, l'attivazione di contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di persone non autosufficienti.

1) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Personae che svolgono le funzioni di caregiver* familiare, ai sensi dell'art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, a favore di:

- soggetti non autonomi e non in grado di prendersi cura di sé, nonché invalidi in quanto bisognosi di assistenza globale e continua di lunga durata (art. 3 comma 3 legge 104/1992);
- soggetti titolari di indennità di accompagnamento.

Le persone non autosufficienti delle quali si prende cura il caregiver devono essere state valutate dalle commissioni dell'Unità di Valutazione Geriatrica o dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità e in attesa di attivazione di intervento.

Verrà data priorità alle richieste aventi i seguenti requisiti:

- persone in condizione di disabilità gravissima (come definito dall'art. 3 del D.M 26 settembre 2016);
- persone non autosufficienti che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- persone destinatarie di programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione.

I beneficiari del contributo non devono obbligatoriamente risiedere allo stesso indirizzo della persona non autosufficiente, ma devono essere residenti nello stesso Comune o in un Comune ad una distanza massima di 20 Km e, comunque, all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

I benefici economici concessi sono aggiuntivi rispetto ad altri interventi di carattere sanitario goduti dalla persona assistita.

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona che usufruisce già dei contributi/interventi previsti da:

- D.G.R. 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente),
- D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA),
- D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza),
- il contributo straordinario FNA di cui all'allegato B, della D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021.

- **SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE** - Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 53800
e mail: servizisociali@unionemontanavalsesia.it

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona in attesa di posto letto in struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma già inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

L'accesso al contributo al ruolo di caregiver non comporta la decadenza o la modifica della posizione in graduatoria per l'accesso ai servizi della persona assistita.

2) TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE EROGATA

Il contributo economico viene erogato sotto forma di assegno mensile e l'importo viene determinato tenendo conto delle tabelle sottostanti:

Beneficiari	Caregiver di persone maggiorenni
ISEE socio-sanitario	Valore
Fino a € 10000 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 e 50.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00 euro	0,00 euro

Beneficiari	Caregiver di persone minorenni
Valore ISEE socio-sanitario	Valore
Fino a € 10000 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
10.001,00 - 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
30.001,00 – 65.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 65.000,00 euro	0,00 euro

3) MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

L'Unione Montana Valsesia, sulla base dell'ordine delle graduatorie per l'accesso alle prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020, o della graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR, definisce il valore del contributo mensile da erogare.

Nel caso di caregiver di persone inserite nella graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), il Servizio, prima di concedere il contributo, dovrà accertarsi che la persona assistita non sia inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

L'accesso al contributo, a parità di posizione in graduatoria, deve fare riferimento alle seguenti priorità:

- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;
- data di domanda della prestazione della persona assistita.

4) DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo economico straordinario ha la **durata di 12 mensilità** dal momento del riconoscimento. La durata del contributo è stabilita fino alla concorrenza delle risorse di competenza statale del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

5) PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Il verificarsi di una delle cause di seguito elencate durante il periodo di concessione del contributo causa la cessazione del beneficio economico:

- a) decesso della persona assistita;
- b) decesso del beneficiario;
- c) insorgenza di eventi sanitari che impediscono al caregiver di svolgerne la funzione;
- d) inserimento della persona assistita in una struttura residenziale;
- e) trasferimento della persona assistita presso altra regione italiana o stato estero;
- f) trasferimento del caregiver presso altra regione italiana o stato estero.

In caso di accesso della persona assistita alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3-2257/2020), decade il diritto al contributo per il ruolo di caregiver;

6) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande relative alle richieste di **contributi a favore di caregiver familiare**, debitamente compilate e correlate della documentazione prevista, potranno essere presentate **dal 17 giugno 2021 al 30 settembre 2021:**

- mediante consegna a mano da effettuarsi presso:
 - gli Uffici dei Servizi Sociali di Unione Montana Valsesia in Varallo (VC) Corso Roma n.35
 - gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Borgosesia (VC) in piazza Martiri n.1
 - gli Uffici dei Servizi Sociali sede di Pray (VC) in via T. Togna n.8;
- mediante posta elettronica all'indirizzo mail **servizisociali@unionemontanavalsesia.it**

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto 1), potranno presentare istanza utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale di Unione Montana dei Comuni della Valsesia (www.unionemontanavalsesia.it) oppure ritirabile presso gli Uffici dei Servizi Sociali di Unione Montana Valsesia in Corso Roma n. 35 a Varallo (VC) dal 17 giugno 2021 al 30 settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo relativo al presente avviso allegando allo stesso:

- la copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario;
- l'ISEE Socio Sanitario della persona assistita in corso di validità.

7) INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale al n. 0163.53800 int. 1

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dott.ssa Renata Antonini

* Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.